

REGOLAMENTO A.D.S.I. 2021

ARTICOLO 1

1.1 – Le domande di ammissione a Socio, devono essere presentate in via informatica con le modalità previste dal sito internet e in subordine alla Sezione Regionale nel cui territorio è situata la dimora storica.

Qualora l'aspirante Socio sia proprietario (o titolare di un diritto reale) di più dimore situate nell'ambito di Sezioni diverse, la domanda di ammissione potrà essere presentata ad una qualsiasi di tali Sezioni, a scelta dell'interessato. Le domande – ove tali dati non siano disponibili altrimenti – devono essere corredate dalle indicazioni e dalla descrizione della dimora oggetto di vincolo storico – artistico nonché, nella fattispecie di cui all'articolo 5 dello Statuto, dalla dichiarazione di consenso da parte del Socio titolare del diritto reale sulla dimora storica.

Il legale rappresentante del Socio persona giuridica potrà delegare altro soggetto in sua rappresentanza e sostituzione, previa comunicazione alla Sezione Regionale.

1.2 – È riservato al giudizio discrezionale del Comitato Direttivo della Sezione Regionale nella cui circoscrizione si trova l'immobile, la valutazione della idoneità o meno della dimora di un aspirante Socio, che non sia assoggettata al regime normativo del D.lgs. 42 del 2004 e successive modifiche, ad essere ammesso come tale.

1.3 – Le domande degli aspiranti Soci pervenute per via telematica sono inoltrate, per il tramite della Segreteria Nazionale, alla Sezione Regionale competente.

Il Comitato Direttivo delle stesse, o per sua delega il Presidente della Sezione, entro quaranta (40) gg. delibera con propria insindacabile valutazione sulle domande di ammissione pervenute telematicamente o direttamente in sezione.

Una volta accettata, la domanda, viene trasmessa alla Segreteria Nazionale per i conseguenti adempimenti.

1.4 – I Soci ammessi sono iscritti alla Sezione Regionale per la quale la domanda è stata presentata.

1.5 – Il Consiglio Direttivo, previa comunicazione, ha la facoltà di intervenire nella procedura di cui al precedente punto 1.3 in caso di inerzia delle Sezioni, sostituendosi ad esse.

1.6 – I Soci Benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo anche su proposta di un singolo Consigliere o su indicazione di una Sezione regionale; i Soci Benemeriti sono quei soci che contribuiscono in modo significativo al conseguimento degli scopi e all'attività dell'Associazione; sono automaticamente Soci Benemeriti,

quindi senza delibera alcuna, i soci che contribuiscono al conseguimento dei fini associativi con specifiche elargizioni economiche.

Il Consiglio Direttivo invia la delibera di nomina ai candidati Soci Benemeriti; entro i trenta (30) gg. successivi i candidati debbono accettare la nomina con comunicazione inviata alla Segreteria Nazionale dell'Associazione.

In mancanza di accettazione la nomina non si perfeziona.

1.7 – Solo i Soci in regola con la quota sociale possono ricevere i servizi e l'assistenza da parte dell'Associazione.

ARTICOLO 2

2.1 – I Soci di età compresa fra i 18 ed i 35 anni, pagheranno una quota ridotta stabilita nella prima quantificazione dal Consiglio Direttivo e successivamente dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui i soci, di età compresa fra i 18 ed i 35 anni, siano proprietari (o titolari di un diritto reale) su una dimora, pagheranno invece la quota sociale intera e non ridotta.

2.2 – L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può stabilire agevolazioni per i Soci che appartengono ad una stessa famiglia o che siano comproprietari o titolari di diverso diritto reale sulla medesima dimora storica.

2.3 – Al momento dell'iscrizione i Soci devono provvedere al pagamento della quota associativa annuale.

ARTICOLO 3

3.1 – L'esclusione del Socio, ex art. 6 dello Statuto, deliberata dal Consiglio Direttivo, deve essere comunicata al medesimo con lettera raccomandata a.r. o tramite pec.

Avverso la delibera di esclusione l'interessato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Il ricorso va depositato o inviato per raccomandata a.r. o tramite pec alla Segreteria Nazionale entro trenta (30) gg. dalla data di ricevimento della delibera a pena di decadenza.

Il Collegio dei Probiviri deve depositare la propria decisione presso la Segreteria Nazionale entro i sessanta (60) gg. successivi.

La decisione sarà comunicata all'interessato per lettera raccomandata a.r. o tramite pec.

ARTICOLO 4

4.1 – I Membri Onorari e i Sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo in base ai criteri stabiliti dall'Articolo 7 dello Statuto, anche su proposta di un singolo Consigliere o su indicazione di una Sezione Regionale.

4.2 – Il Consiglio Direttivo invia la delibera di nomina ai candidati Membri Onorari o Sostenitori; entro i trenta (30) gg. successivi i candidati debbono accettare la nomina con comunicazione inviata alla Segreteria Nazionale dell'Associazione. In mancanza di accettazione la nomina non si perfeziona.

ARTICOLO 5

5.1 – Le domande di ammissione come Amico delle Dimore Storiche, potranno essere presentate per la Sezione Regionale nella quale il candidato ha la residenza o il domicilio e seguono la procedura di cui al precedente articolo 1 punto 1.3.

ARTICOLO 6

6.1 – I contributi annuali del Sostenitore e degli Amici delle dimore storiche sono stabiliti nelle rispettive quantificazioni dal Consiglio Direttivo.

6.2 – I Sostenitori e gli Amici delle dimore storiche possono usufruire dei servizi e partecipare alle attività a loro riservate, solo se in regola con il pagamento del contributo annuale.

6.3 – La qualifica di Membro Sostenitore o di Amico delle Dimore Storiche si perde per esclusione e nel caso di mancato pagamento del contributo annuale protrattosi per due anni.

6.4 – I sopra citati soggetti possono essere esclusi dall'Associazione con delibera, non impugnabile, del Comitato Direttivo della Sezione Regionale competente:

- a) nel caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione;
- b) per indegnità o altri gravi motivi;

6.5 – Per l'impugnazione della delibera di esclusione si segue la procedura prevista all'art. 3.1 del presente Regolamento.

ARTICOLO 7

7.1 – L'Assemblea Generale annuale è convocata nei termini previsti dallo Statuto in qualsiasi luogo in Italia determinato dal Consiglio Direttivo; nel caso in cui debbano tenersi le elezioni, per il rinnovo delle cariche sociali, è opportuno che tale convocazione avvenga almeno novanta (90) gg. prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

7.2 – L'organizzazione delle Assemblee è demandata al Presidente dell'Associazione, il quale può avvalersi del Presidente della Sezione Regionale nella cui circoscrizione si tiene l'Assemblea ed anche delegare a quest'ultimo l'organizzazione stessa.

7.3 – La partecipazione dei Soci all'Assemblea è gratuita, mentre le spese inerenti ad eventuali attività collaterali sono a carico dei singoli partecipanti.

ARTICOLO 8

8.1 – Fanno parte del Consiglio Direttivo i Presidenti delle Sezioni Regionali e i nove componenti eletti dall'Assemblea.

Partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il Presidente cesato dalle funzioni nel precedente mandato triennale e il Coordinatore Nazionale del Gruppo Giovani.

8.2 – Qualsiasi Socio può essere eletto nel Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea nell'ambito dei candidati presentati ed inseriti nelle schede di voto nei termini e nei limiti di cui all'articolo 11 dello Statuto.

Sono, in ogni caso, ineleggibili i Soci che risultano iscritti in altre associazioni, enti od organizzazioni aventi scopi analoghi a quelli dell'A.D.S.I. che non siano con essa convenzionati.

Sono altresì ineleggibili i Soci che a qualsiasi titolo, ovvero in quanto eletti dall'Assemblea od anche in quanto facenti parte di diritto, per la loro qualifica di Presidenti di Sezione, abbiano maturato tre mandati consecutivi, complessivi nel Consiglio Direttivo.

Al fine del computo dei tre mandati, non si tiene conto del mandato, qualora esso sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del triennio.

Tali requisiti devono sussistere al momento della candidatura.

8.3 – La scheda di voto, recante il logo di A.D.S.I., con l'elenco dei candidati da votare nel corso dell'Assemblea quali componenti del Consiglio Direttivo, viene predisposta nel seguente modo:

1) un primo elenco, contenente un massimo di tre nominativi deliberati dal Consiglio Direttivo ed altri nominativi indicati nel massimo di due (2) per ciascuna Sezione Regionale;

2) un secondo elenco, con i nominativi dei candidati autonomi;

Le richieste di autonoma candidatura dovranno essere presentate in forma scritta alla Segreteria Nazionale, controfirmate da almeno trenta (30) Soci in regola con il pagamento della quota sociale. Tale richiesta dovrà pervenire almeno sessanta (60) gg. prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione.

Tutti i candidati dovranno presentare, almeno sessanta (60) gg. prima dell'Assemblea in prima convocazione, un breve curriculum vitae su format predisposto dalla Sede Centrale ed a quella data dovranno altresì sussistere tutti i criteri e condizioni di eleggibilità del singolo candidato.

Tale curriculum sarà tenuto a disposizione dei Soci ed inviato unitamente alla scheda di voto.

ARTICOLO 9

9.1 – Ciascun Socio può votare un massimo di nove candidati. Le schede di voto che contengano un numero di candidati scelti superiore saranno annullate.

9.2 – La scheda di voto viene consegnata in sede di Assemblea a chi ne faccia

richiesta e non abbia già esercitato il proprio diritto di voto per corrispondenza.

9.3 – Le deleghe di cui all'Articolo 10 dello Statuto per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, da esercitarsi in sede di Assemblea, dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale, per motivi organizzativi, almeno dieci (10) gg. prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione.

A coloro che si presenteranno in Assemblea con deleghe non depositate non verrà consegnata la scheda di voto per la nomina dei candidati per l'esercizio della delega ma, potranno votare per delega sulle altre questioni all'ordine del giorno.

ARTICOLO 10

10.1 – Il voto per corrispondenza è personale e non può essere oggetto di delega.

In tutti i casi in cui vi sia il voto per corrispondenza, le schede di voto, con bordo preincollato e con cedolino staccabile col nome del Socio votante, prepagate e preindirizzate, recanti il logo "A.D.S.I." e la dicitura Elezioni del ... anno ..., saranno inviate a tutti i Soci con gli eventuali documenti allegati, all'indirizzo che risulta comunicato alla Segreteria Nazionale, almeno quaranta (40) gg. prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

10.2 – Il Socio che intenda esercitare il voto per corrispondenza dopo aver apposto il voto sulla scheda, dovrà sigillarla indicando sul talloncino staccabile i propri dati e provvedere alla spedizione. La scheda di voto per assumere rilevanza dovrà pervenire alla Segreteria Nazionale almeno dieci (10) gg. prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione.

10.3 – Il Consiglio Direttivo nomina almeno venti (20) gg. prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, la Commissione scrutinatrice, composta da 3 Soci, la quale inizierà i suoi lavori il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'arrivo delle schede.

10.4 – La Segreteria Nazionale, una volta ricevuta la scheda proveniente dal Socio, provvederà, a cura del proprio personale e sotto la direzione e supervisione della Commissione scrutinatrice, alla loro gestione nel modo seguente: 1) si procederà alla verifica della regolarità della posizione del Socio (pagamento quota) e in caso di irregolarità la scheda verrà accantonata in apposito contenitore e non verrà scrutinata. 2) In caso di regolarità la scheda di voto privata del cedolino staccabile col nome, sarà inserita nelle apposite urne di spoglio che saranno al termine delle operazioni sigillate. Il cedolino staccato dalle schede di voto sarà utilizzato per preparare la lista dei votanti. La Commissione scrutinatrice provvederà all'annullamento delle schede non conformi a quelle inviate ai Soci.

Tale verifica dovrà comunque essere terminata entro la data dell'Assemblea.

10.5 – Nel caso di elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, dopo la votazione effettuata in Assemblea e la raccolta delle schede nelle apposite urne, le stesse saranno sigillate ed inviate alla Segreteria Nazionale. Dopo l'espletamento delle suddette operazioni, la Commissione scrutinatrice provvederà, con la collaborazione del personale della Segreteria Nazionale, all'apertura di tutte le urne, sia quella formatesi

in sede assembleare sia quelle relative al voto per corrispondenza.

10.6 – Il lavoro di spoglio della Commissione dovrà concludersi entro i cinque (5) gg. lavorativi successivi dall'inizio. Dopo lo spoglio, le schede di voto verranno riposte, a cura della Commissione scrutinatrice, in un contenitore sigillato e conservato per il termine di sei mesi successivi alla data di redazione del verbale, unitamente agli altri contenitori contenenti le distinte buste con i relativi elenchi dei Soci votanti. Infine, la Commissione redigerà il verbale delle operazioni, che consegnerà al Presidente. I risultati saranno comunicati ai Soci.

10.7 – Entro trenta (30) gg. dall'Assemblea il Presidente, che resta frattanto in carica per l'ordinaria amministrazione, provvede a riunire il Consiglio Direttivo per l'elezione del suo successore. La seduta per l'elezione del nuovo Presidente è presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Collegio dei Probiviri o, in caso di sua assenza, da un altro componente del Collegio dei Probiviri o in mancanza di questi uno dei componenti uscenti del Consiglio Direttivo.

10.8 – Il voto può essere espresso anche in forma telematica nel rispetto delle attuali disposizioni di legge. Il voto elettronico è delegabile nei limiti dell'articolo 10 dello Statuto relativamente al voto in presenza.

ARTICOLO 11

11.1 – I cinque Consiglieri che, oltre al Presidente, Vice Presidenti e segretario compongono la Giunta Esecutiva sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o in base a candidature proposte da almeno tre Consiglieri.

ARTICOLO 12

12.1 – Non sono previste particolari regole per l'attività dei Revisori legali dei Conti e dei Probiviri.

I componenti dei due Collegi stabiliscono loro stessi eventuali regole procedurali, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.

Nel caso di controversie sottoposte al giudizio dei Probiviri, una copia del ricorso deve essere presentata presso la Segreteria Nazionale direttamente dal ricorrente o per il tramite della Sezione interessata.

12.2 – Le procedure per l'elezione dei Consiglieri si applicano anche all'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri e di quello dei Revisori legali dei Conti.

ARTICOLO 13

13.1 – Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti nominati dal Consiglio Direttivo tra persone esperte o competenti nelle materie di interesse dell'associazione. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente A.D.S.I. il quale può delegare un altro membro del comitato a presiederlo, il quale su invito del Presidente può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

13.2 – Il Comitato Scientifico resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

13.3 – Il Comitato Scientifico autoregolamenta la propria attività ed operatività, programmazione ed assetto interno, in via autonoma ed in base alle proprie peculiarità ed esigenze, senza autonoma capacità di spesa. L'attività del Comitato Scientifico è libera nelle forme e nei metodi ma deve essere periodicamente relazionata al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14

14.1 – Le Sezioni Regionali sono organi periferici dell'Associazione, sono costituite su richiesta di almeno dieci Soci, presentata al Consiglio Direttivo e su deliberazione di quest'ultimo. Le Sezioni Regionali possono essere soppresse ai sensi dei rispettivi regolamenti o su deliberazione del Consiglio Direttivo. Nelle Regioni dove non è stato possibile costituire una sezione, il Consiglio direttivo può nominare un delegato dell'Associazione, il quale può essere invitato, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.

La decisione di aggregare più Sezioni Regionali limitrofe, ex art. 16 sarà presa a maggioranza dalle assemblee delle Sezioni interessate e dovrà essere approvata dal Consiglio Nazionale.

14.2 – Le Sezioni Regionali autoregolamentano la propria attività e la loro operatività interna in via autonoma ed in base alle proprie peculiarità ed esigenze, ma sempre nell'ambito dei principi e delle norme dello Statuto.

14.3 – Delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo viene redatto un verbale che viene trasmesso entro trenta (30) gg. alla Segreteria Nazionale.

14.4 – Le Sezioni Regionali possono, nel loro interno, costituire organismi e delegazioni su base provinciale o multiprovinciale, delegando loro le necessarie competenze e rispondendo delle loro attività.

14.5 – Le Sezioni Regionali hanno il compito di contribuire all'azione svolta dall'Associazione, con le seguenti finalità: a) promuovere lo sviluppo dell'Associazione nella regione o nelle regioni; b) tenere regolarmente informata la Segreteria Nazionale sulla situazione delle dimore storiche del loro territorio e sulle normative Regionali interessanti i fini perseguiti dall'Associazione; c) intrattenere rapporti con le autorità Regionali nonché con gli organi periferici del Ministero per i Beni Culturali; d) fornire assistenza ai Soci ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

14.6 – Le Sezioni Regionali operano ai sensi dello Statuto dell’Associazione, del presente Regolamento e di un eventuale Regolamento interno da esse adottato con delibera dell’Assemblea di Sezione e successivamente ratificato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Le Sezioni Regionali che non abbiano provveduto ad adottare un loro Regolamento opereranno ai sensi del Regolamento base predisposto dal Consiglio Direttivo.

14.7 – I Presidenti delle Sezioni Regionali rappresentano l’Associazione in ambito locale e nei limiti di cui allo Statuto e al Regolamento. Le Sezioni Regionali non hanno autonomia contabile e sono pertanto tenute ad adeguarsi alle direttive impartite in materia dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti per il tramite della Segreteria Nazionale, nella tenuta della loro contabilità. Le somme ricevute dalla Sede Nazionale, a qualsiasi titolo, devono essere considerate quali anticipazioni sulle somme statutariamente spettanti.

Le Sezioni Regionali devono inviare trimestralmente, salvo i necessari adempimenti in materia fiscale e quanto diversamente disposto dalla Giunta Esecutiva, alla Segreteria Nazionale la documentazione giustificativa di ogni loro entrata o uscita. Le Sezioni Regionali devono operare tramite un conto corrente bancario ad esse intestato, previa delega del Presidente, inviando alla Segreteria Nazionale gli estratti conto mensili o trimestrali. La Segreteria Nazionale elabora su tali basi, per ogni Sezione un rendiconto finanziario annuale. Eventuali residui attivi o passivi, di bilancio saranno imputati alle stesse Sezioni.

ARTICOLO 15

15.1 – È istituito un Gruppo Giovani Nazionale, a cui potranno partecipare i Soci di età compresa fra i 18 ed i 35 anni, al fine di organizzare la formazione e l’aggregazione necessari per affrontare futuri scenari.

L’attività di questo Gruppo sarà disciplinata da un apposito Regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che potrà prevedere anche la costituzione di Gruppi Regionali Giovani o fra regioni vicine e comunque disciplinare la procedura di nomina del Coordinatore Nazionale del Gruppo Giovani, la cui decorrenza e durata dovrà coincidere con quella del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Coordinatore Nazionale del Gruppo Giovani partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo della propria regione.

La Carica di Coordinatore Nazionale del Gruppo Giovani non è cumulabile con quella di Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale, di Sezione o Presidente di Sezione; fatto salvo il periodo necessario ad organizzare il passaggio di consegne.

Il Gruppo Giovani Nazionale e, per le attività solo locali, ogni Gruppo Giovani Regionale potranno decidere a quali attività far partecipare gli Amici delle Dimore Storiche compresi in questa fascia di età.

ARTICOLO 16

16.1 – Le spese di viaggio dei componenti degli organi dell'Associazione, incontrate per partecipare alle riunioni o ad altre attività in nome e per conto di A.D.S.I. sono a carico dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 17

17.1 – Il Consiglio Direttivo può deliberare la istituzione di organi facoltativi di cui alla lett. f) dell'Articolo 11 dello Statuto, nominandone i componenti stabilendone le regole organizzative.